



PROPOSTE DI EMENDAMENTI

AC 1807

**Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
recante “*Misure urgenti di crescita economica e per la
risoluzione di specifiche situazioni di crisi*”**

INDICE

NORME FONDAMENTALI ED URGENTI	4
Piccoli comuni. Proroga contabilità economico patrimoniale	4
Adeguamento delle procedure del riequilibrio finanziario pluriennale alla sentenza della Corte Costituzionale n. 18/2019	5
Modifiche all'articolo 33 (Personale dei Comuni)	7
Possibilità di contrarre mutui per anticipo/ cofinanziamento da parte di enti in crisi finanziaria (anche a completamento dell'Accordo 18 ottobre 2018 su Bando periferie)	9
Condizioni per l'utilizzo avanzi vincolati in condizioni di disavanzo complessivo	10
NORME FONDAMENTALI - PROROGHE	11
Proroga della decorrenza del ripiano disavanzo da stralcio dei debiti fino a mille euro	11
Slittamento termine per l'acquisizione delle richieste di liquidità ex co. 849 e ss. della legge di bilancio 2019	11
Proroga termine avvio lavori contributi ex comma 107 e ss. della legge di bilancio 2019	12
Proroga termine affidamento lavori contributi ex comma 853 e ss. della legge di bilancio 2018	13
Proroga della decorrenza del "fondo garanzia debiti commerciali" e concertazione di interventi per l'abbattimento dei ritardi nei pagamenti dei Comuni	14
Misure per emergenza liquidità di enti locali commissariati per infiltrazione mafiosa o simile	14
RISTRUTTURAZIONE E RIDUZIONE DEBITO ENTI LOCALI	16
Ristrutturazione del debito degli enti territoriali (debiti di maggior importo unitario)	16
In subordine (1) - Ristrutturazione obbligazioni	18
In subordine (2) - Rinegoziazione mutui accordati dalla Cassa depositi e prestiti agli enti territoriali e ristrutturazione obbligazioni	18
Riduzione del peso del debito degli enti locali (debiti di minore importo unitario)	19
Fondo estinzione anticipata del debito dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane	19
Moratoria del pagamento del debito per i Comuni fino a 10 mila abitanti	20
INTERVENTI SU REGOLE NUOVA CONTABILITÀ E CONTRIBUTO INVESTIMENTI	22
Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE). Determinazione a rendiconto	22
Finanziamento investimenti degli enti locali. Debito autorizzato e non contratto	22
Contributi fondo sviluppo e coesione a Province e Città metropolitane	23
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE E RECUPERI FISCALI	24
Riscossione degli avvisi di accertamento per omesso pagamento TARI mediante addebito nelle fatture dell'energia elettrica	24
Definizione agevolata delle entrate enti territoriali	25
Definizione agevolata delle entrate IMU terreni montani 2014/2015	26

Estensione della partecipazione comunale all'accertamento di entrate erariali ai recuperi da comunicazioni bonarie	27
Estensione del blocco dei pagamenti ai crediti derivanti da ingiunzioni di pagamento (art. 48- <i>bis</i> del DPR 29 settembre 1973, n. 602)	28
Disciplina della TARI	29
Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni	30
Prelievo sul turismo temporaneo in aree storiche	30
PERSONALE	32
Ripristino graduatorie per assunzioni dei educatori e insegnanti	32
Graduatorie concorsuali	32
Mitigazione sanzioni assunzionali per il mancato rispetto di termini BDAP	33
Norme in materia di edilizia scolastica e antincendio	34
Disposizioni in materia di semplificazione delle procedure di affidamento degli interventi di messa in sicurezza degli edifici adibiti ad uso scolastico	34
Provvedimenti a seguito delle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici	34
Piano straordinario di interventi di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico	35
GARE GAS	36
Sblocca gare concessione del servizio di distribuzione del gas naturale con valorizzazione delle reti comunali e delle patrimoniali	36
Sblocca gare concessione del servizio di distribuzione del gas naturale con il riconoscimento della quota di ammortamento annuale agli enti Locali e società patrimoniali proprietarie di tutto o parte degli impianti	37
Articolo 30 Contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile	38
Art. 43 Semplificazione degli adempimenti per la gestione degli enti del Terzo settore	38

NORME FONDAMENTALI ED URGENTI

Piccoli comuni. Proroga contabilità economico patrimoniale

Dopo l'articolo 38, inserire

Art. 38-bis

1. Nelle more dell'emanazione dei provvedimenti di semplificazione degli adempimenti connessi alla tenuta della contabilità economico patrimoniale e di formulazione della situazione patrimoniale, con riferimento ai comuni con popolazione non superiore ai 5 mila abitanti, all'articolo 232, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è apportata la seguente modificazione: le parole "fino all'esercizio 2017" sono sostituite con le seguenti "fino all'esercizio 2019".

2. Al medesimo articolo 232, comma 2, è aggiunto in fine il seguente periodo:

"Gli enti che rinviando la contabilità economico patrimoniale con riferimento all'esercizio 2019 allegano al rendiconto 2019 una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 redatta secondo lo schema semplificato determinato da un apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari regionali, da emanarsi entro il 31 ottobre 2019, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, anche sulla base delle proposte formulate dalla commissione Arconet."

Motivazione

Nel corso del 2018 e, da ultimo, nella fase di predisposizione del rendiconto, si sono evidenziate situazioni di particolare difficoltà legate all'introduzione della contabilità economico-patrimoniale nei comuni con meno di 5 mila abitanti, in ragione del forte aggravio che gli adempimenti connessi richiedono agli esigui apparati tecnici di tali enti. La norma proposta, pertanto, proroga di due anni la tenuta della CEP per tali enti, corrispondendo agli impegni più volte presi dal Governo, così da evitare che l'incompletezza del rendiconto 2018 possa comportare l'applicazione delle sanzioni per inefficacia dell'intero rendiconto, sanzioni che possono comportare lo scioglimento del consiglio comunale.

Nel periodo di proroga gli enti avranno la possibilità di comprendere appieno obiettivi, finalità e modalità di applicazione del principio contabile della contabilità economico patrimoniale, rafforzando le proprie competenze anche sulla base della formazione erogata dal Ministero dell'economia e delle finanze in collaborazione con SNA, ANCI ed UPI. Nello stesso periodo appare inoltre auspicabile un intervento di semplificazione e adattamento dell'attuale normativa al fine di rendere più agevole gli adempimenti, in particolare per i piccoli Comuni.

Con il comma 2 viene ripristinato, a decorrere dal rendiconto 2019, l'obbligo di predisposizione dello stato patrimoniale sulla base di indispensabili semplificazioni, da disporre mediante provvedimento del Mef, anche sulla base delle proposte che vorrà formulare la commissione ARCONET.

Adeguamento delle procedure del riequilibrio finanziario pluriennale alla sentenza della Corte Costituzionale n. 18/2019

Dopo l'articolo 38, inserire

Art. 38-bis

1. Gli enti locali che hanno adottato un piano di riequilibrio pluriennale ai sensi dell'art. 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che si sono avvalsi della facoltà prevista dal comma 714 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 e dal comma 434 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, possono, entro il termine perentorio del 15 novembre 2019 rimodulare o riformulare il piano di riequilibrio al fine di modificare il periodo di ripiano dell'eventuale disavanzo risultante dalla revisione straordinaria dei residui di cui al comma 8), lettera e) del citato art. 243-bis e il periodo di restituzione del "Fondo di rotazione per garantire la stabilità finanziaria degli enti locali" di cui all'art. 243-ter del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, così da renderli coerenti con la durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale adottato dall'ente in applicazione di quanto previsto al comma 5-bis del predetto articolo 243-bis.
2. All'art. 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, prima delle parole: "per il risanamento finanziario degli enti locali" sono aggiunte le parole: "In attuazione di quanto previsto al comma 5 dell'art. 119 della Costituzione,;" le parole "prevede un'anticipazione a valere sul" sono sostituite con le parole: "istituisce un";
 - b) al comma 2, le parole "di 10 anni" sono sostituite con le parole: "non superiore alla durata del piano di riequilibrio finanziario pluriennale deliberato dell'ente, e".
3. All'art. 243-sexies del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al termine del comma 1 sono aggiunte le seguenti parole: "e al pagamento delle esposizioni eventualmente derivanti dal contenzioso censito nel piano di riequilibrio pluriennale dell'ente".

Motivazione

La sentenza n. 18 del 2019 della Corte Costituzionale ha determinato l'illegittimità costituzionale (ex nunc) del comma 714 della Legge di Bilancio 2016 e del comma 434 della Legge di Bilancio 2017. La sentenza di cui trattasi ha chiarito che l'operazione di revisione straordinaria dei residui di cui al comma 8, lettera e) dell'art. 243-bis del TUEL non è equiparabile a quella del riaccertamento straordinario dei residui previsto dal D. Lgs. n. 118 del 2011. E, se ambedue le fattispecie (il riaccertamento, connesso all'evento unico e "universale" dell'entrata in vigore di un nuovo regime per la contabilità degli enti locali e la revisione collegata invece alla definizione dei percorsi di riequilibrio finanziario pluriennale) derogano legittimamente al tessuto normativo di base inerente la disciplina dei disavanzi, la non equiparabilità delle due figure non rende legittimo applicare alla revisione il livello di deroga previsto per il riaccertamento. Ciò anche in considerazione del fatto che il ripiano di quest'ultimo è esteso su un periodo (30 anni) di gran lunga superiore alla durata massima prevista dei piani di riequilibrio che, all'epoca dell'entrata in vigore delle norme abrogate, era invece limitata a 10 anni. L'abrogazione dei commi censurati riporta in vita il termine di dieci anni per il ripiano del disavanzo risultante al riaccertamento dei residui di cui al comma 8), lettera e) dell'art. 243-bis del TUEL.

A seguito di ciò, gli enti locali che hanno adottato piani di riequilibrio finanziario pluriennale in applicazione delle disposizioni abrogate devono avere la possibilità di modificare i propri piani di rientro onde adeguarli alla attuale definizione del contesto normativo. Di qui la necessità di prevedere una disposizione che consenta e che renda possibile la

riformulazione o rimodulazione dei piani di riequilibrio in ossequio al deliberato della Consulta.

Poiché, però, nel frattempo è intervenuta una modifica all'art. 243-ter TUEL, sulla durata massima dei piani di riequilibrio (portati, come è noto, a una estensione variabile da quattro a venti anni in virtù del comma 888 della Legge di Bilancio 2018), appare necessario definire un criterio di armonizzazione delle operazioni toccate dalla sentenza con la durata dei piani di riequilibrio in cui le stesse sono inserite.

Inoltre, stante la natura di “strumento di finanziamento” che il legislatore ha inteso assegnare al fondo di rotazione, finalizzandolo al pagamento delle esposizioni relative al piano di riequilibrio (cfr. art. 43 del DL 133/2014, che non menziona l'espressione “anticipazione” nel disciplinare la natura e la finalità del fondo), appare opportuno chiarirne la natura in relazione al dettato costituzionale.

Non appare fuor di luogo evidenziare che l'adeguamento della durata del ripiano del disavanzo e della restituzione del “fondo di rotazione” alla durata del piano di riequilibrio non incide in alcun modo sui diritti dei creditori, mentre il mantenimento di una differenza cronologica tra durata del piano di riequilibrio e assorbimento delle dette passività non appare giustificata in termini logici e di coerenza con l'ispirazione della norma, definendo ambedue le esposizioni la condizione di squilibrio strutturale la quale deve trovare composizione nell'arco di tempo massimo definito dal piano di riequilibrio dell'ente in questione.

Nello specifico, la proposta normativa sopra formulata:

- al comma 1 fissa il termine entro cui gli enti locali possono adeguare i piani di riequilibrio al mutato contesto normativo;*
- il comma 2 armonizza alla durata del piano di riequilibrio deliberato dall'ente il periodo entro cui la restituzione del fondo deve aver luogo*
- il comma 3 chiarisce ulteriormente la destinazione delle risorse finanziarie derivanti dall'accesso al fondo di rotazione, integrando l'art. 243-sexies del TUEL.*

La norma opera altresì un'equiparazione del trattamento delle situazioni di già avvenuta formale approvazione del piano di riequilibrio con quelle in cui il piano è a tutti gli effetti vigente ed approvato dalla Corte dei Conti, superando la dicotomia tra tali situazioni che si è determinata con la deliberazione n. 8 della Sezione Autonomie, la cui interpretazione sembra impedire agli enti con piano già approvato di adeguare il piano stesso alle differenti durate introdotte dal comma 888 della legge di bilancio 2018, con evidenti effetti negativi sulla sostenibilità finanziaria del ripiano nel ridotto arco temporale fissato dal piano di riequilibrio vigente.

Articolo 33

Assunzioni di personale nelle Regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria

All'articolo 33 sono apportate le seguenti modificazioni:

Al comma 2,

- al primo periodo:
 - a) le parole “i comuni possono procedere ad assunzioni” sono sostituite da “i comuni e le città metropolitane possono procedere ad assunzioni”;
 - b) le parole “delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione” sono sostituite dalle parole: “della media dei primi tre titoli delle entrate desunta dagli ultimi tre rendiconti approvati”;
 - c) dopo le parole “fondo crediti di dubbia esigibilità” inserire le parole “di parte corrente”

- al secondo periodo dopo le parole “le fasce demografiche” aggiungere le seguenti parole: “, le componenti da neutralizzare ai fini della determinazione del valore soglia.”
- al terzo periodo le parole “ogni cinque anni” sono sostituite dalle seguenti: “, in sede di prima applicazione entro 24 mesi e, successivamente, ogni quattro anni”;
- al quarto periodo le parole “fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un *turn over* inferiore al 100 per cento.” sono abolite e dopo il medesimo periodo è inserito il seguente: “Con i provvedimenti di cui al secondo e terzo periodo possono essere differenziati ed adeguati i valori soglia di riferimento per gli enti che superano il rapporto determinato con i primi decreti attuativi.”;
- al quinto periodo, dopo le parole “un rapporto superiore al valore soglia”, inserire le seguenti: “, eventualmente differenziato in base al periodo precedente,” e le parole “del predetto valore soglia” sono sostituite dalle parole “di tale valore”;
- al sesto periodo, premettere ad inizio periodo le parole “A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al secondo periodo,” e aggiungere in fine le seguenti parole: “, salvi comunque gli importi complessivamente determinati in sede di prima applicazione del predetto limite.”

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

2-bis. Il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica al trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa di cui agli articoli 13 e seguenti del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali - triennio 2016-2018, limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti alla data di entrata in vigore del predetto CCNL e l'eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilito dagli enti ai sensi dell'articolo 15, commi 2 e 3, del medesimo CCNL.

2-ter. Il decreto di cui al secondo comma individua le disposizioni di legge limitative delle assunzioni di personale che sono disapplicate dai comuni e dalle città metropolitane, tra cui:

- l'articolo 3, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modifiche e integrazioni;
- l'articolo 1, commi 557, 557-ter, 557-quater e 562 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006;
- l'articolo 9, comma 28, del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito in legge n. 122 del 30 luglio 2010, e successive modifiche e integrazioni;
- l'articolo 243-bis, comma 8, lett. g); comma 9 lett. a) e c-bis) e articolo 259, comma 6 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

Motivazioni

L'articolo 33 del Decreto Crescita introduce una modifica significativa del sistema di calcolo della capacità assunzionale dei Comuni, prevedendo il superamento delle attuali regole del turn-over e l'introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale.

In particolare si prevede che, a decorrere dalla data che verrà stabilita da un Decreto attuativo, i comuni potranno effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di una spesa complessiva non superiore al valore soglia, definito come percentuale, anche differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli risultanti dal rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerate al netto di quelle la cui destinazione è vincolata ed al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

I valori soglia saranno definiti con Decreto ministeriale, previa intesa in Conferenza Stato-Città ed autonomie locali. La norma impone inoltre di adeguare, in aumento o in diminuzione, le risorse del fondo per la contrattazione decentrata e quelle destinate a remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, al fine di garantirne l'invarianza del valore medio pro-capite.

Gli emendamenti proposti hanno l'obiettivo di garantire il necessario coordinamento normativo per consentire un'efficace attuazione della norma, stante l'esigenza urgente di innestare nuove risorse negli organici dei Comuni e delle Città metropolitane, per fronteggiare la drastica contrazione del personale e il forte incremento dell'età media dei lavoratori in servizio che ha caratterizzato le politiche nazionali degli ultimi dieci anni.

Gli emendamenti riguardano in particolare:

1) la definizione della base di calcolo. *Ai fini della verifica del rispetto del valore-soglia, la norma fa riferimento al "rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione". Tenendo conto del termine del 30 aprile per l'approvazione dei rendiconti, questa previsione rischia di ritardare la programmazione delle assunzioni. Appare quindi necessario fare riferimento ai rendiconti "approvati". Inoltre l'individuazione del limite di spesa a partire dalla quantificazione di entrate riferita ad una singola annualità può determinare effetti distorsivi, dando rilievo a situazioni/ eventi eccezionali e riferibili a una singola annualità. E' necessario prendere come riferimento non il singolo anno ma il triennio, in modo da assumere dati più uniformi;*

2) la definizione dei parametri abilitanti al superamento del regime del turnover. *E' necessario demandare al decreto attuativo l'individuazione di eventuali voci di entrata e di spesa da neutralizzare in sede di determinazione del rapporto spesa/entrate, al fine di rendere comparabile il valore di riferimento di ciascun ente con il valore soglia*

individuato dal decreto (es.: tipologia e gradi di esternalizzazione dei servizi; finanziamento delle funzioni delegate da parte di altri livelli di governo, etc.). Inoltre è necessario eliminare la previsione che stabilisce un immediato peggioramento del regime assunzionale per gli enti con rapporto spesa/entrate superiore al valore soglia, garantendo in ogni caso la possibilità di procedere al 100% del turnover;

3) l'adeguamento del fondo per il salario accessorio e della spesa per le posizioni organizzative. Gli emendamenti proposti hanno l'obiettivo di coordinare le nuove previsioni con il quadro normativo esistente, definito con il CCNL 21/5/2018 e con il D.L. n. 135/2018;

4) il coordinamento normativo e le disapplicazioni. L'entrata in vigore della nuova disciplina per i Comuni e le Città metropolitane rende necessario individuare le disposizioni di legge che sanciscono limitazioni puntuali alla spesa di personale che devono essere disapplicate, onde evitare un'ulteriore stratificazione normativa su una materia già estremamente complessa.

Possibilità di contrarre mutui per anticipo/ cofinanziamento da parte di enti in crisi finanziaria (anche a completamento dell'Accordo 18 ottobre 2018 su Bando periferie)

Dopo l'articolo 38, inserire

Art. 38-bis

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 243-bis, al comma 9-bis, sono aggiunte in fine le seguenti parole “, nonché per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati.”;
 - b) all'articolo 249 sono aggiunte in fine le seguenti parole: “, nonché dei mutui per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati.”;

Motivazione

La norma proposta consente agli enti in pre-dissesto (lett. a) e agli enti in dissesto (lett. b) di accedere a mutui, in aggiunta alle eccezioni attualmente previste, anche per la copertura di spese, sostenute anche a titolo di anticipazione, per il finanziamento di progetti nell'ambito di Programmi nazionali o comunitari, la cui adesione può assicurare all'ente opportunità di sviluppo territoriale ed il cui mancato sostenimento determinerebbe la perdita del finanziamento stesso, con grave danno per l'ente.

*Va altresì segnalato che la proposta **contribuisce all'attuazione dell'Accordo del 18 ottobre scorso presso la Conferenza unificata sul “Bando periferie”, che concordava sulla “opportunità di individuare strumenti che consentano agli Enti beneficiari che siano in condizioni di riequilibrio finanziario pluriennale di poter contrarre debiti per anticipazioni strettamente funzionali allo svolgimento delle attività previste dalle convenzioni stesse”.***

Condizioni per l'utilizzo avanzi vincolati in condizioni di disavanzo complessivo

Dopo l'articolo 38, inserire

Art. 38-bis

1. Al comma 898 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la parola "vincolata," è soppressa ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per quanto riguarda la quota vincolata del risultato di amministrazione, al netto dei vincoli formalmente attribuiti dall'ente, non si applica il limite di cui al periodo precedente."

IN ALTERNATIVA:

1. Al comma 898 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono aggiunti in fine i seguenti periodi:

"Ai soli fini di un utilizzo ulteriore della quota vincolata, al netto dei vincoli formalmente attribuiti dall'ente, la quota applicabile di cui al periodo precedente è aumentata di un importo pari all'eventuale maggior recupero effettivamente realizzato, risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, rispetto alla quota del disavanzo iscritta nel bilancio di previsione. Parimenti, la quota applicabile è ridotta di un importo pari al minor recupero effettivamente realizzato, risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, rispetto alla quota del disavanzo iscritta nel bilancio di previsione. In sede di prima applicazione dei commi precedenti, la quota vincolata del risultato di amministrazione applicabile al bilancio di previsione, al netto dei vincoli formalmente attribuiti dall'ente, è ulteriormente aumentata di un importo pari al maggior recupero del disavanzo, risultante dai rendiconti degli esercizi 2015, 2016 e 2017, rispetto alle quote del disavanzo iscritte nei bilanci di previsione delle medesime annualità."

Motivazione

La norma proposta amplia la possibilità concessa agli enti che si trovano in una condizione di disavanzo complessivo di utilizzare l'avanzo di amministrazione vincolato.

Con la prima versione si concede all'ente in disavanzo di applicare comunque l'avanzo vincolato (ad esclusione delle quote il cui vincolo è stabilito autonomamente dall'ente).

Con la seconda versione, più restrittiva, la facoltà anzidetta è limitata anziché al solo "disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione", anche all'eventuale maggior recupero realizzato nell'esercizio precedente. Inoltre, per rafforzare l'applicabilità delle quote vincolate, nel primo anno di applicazione il limite viene aumentato dell'eventuale maggior recupero effettivo realizzato nelle annualità 2015, 2016 e 2017.

Il mancato sblocco dell'avanzo vincolato per l'ente che si trovi in una condizione di disavanzo complessivo mette in grave difficoltà alcune centinaia di enti tra cui diverse grandi città, che si vedrebbero "congelare" totalmente risorse in parte già disponibili in quanto accantonate nel proprio bilancio e quindi risulterebbero fortemente ostacolati nell'azione di rilancio degli investimenti, nonché nell'utilizzo di fondi (tipicamente per il finanziamento di servizi sociali) trasferiti dalle regioni in prossimità della fine dell'esercizio e, quindi, non impegnate né iscritte nel Fondo pluriennale vincolato.

Lo sblocco dell'avanzo vincolato per la generalità degli enti, anche nella versione più "generosa" non compromette il percorso di risanamento finanziario già avviato presso gli enti in disavanzo. A sostegno tecnico della proposta emendativa è bene evidenziare che:

- il principio 4/1, concernente la programmazione, consente senza alcuna limitazione l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione, secondo modalità codificate (punto 9.2 del principio);
- il blocco dell'avanzo vincolato comporta per molti enti un grave rischio di danno erariale a causa del mancato utilizzo di risorse con vincolo di destinazione dovuto a norme nazionali o regionali, non necessariamente indisponibili in bilancio, che risulterebbero a priori inutilizzabili;
- infine, gli enti in questione si trovano oggi in condizione di disavanzo tecnico a seguito dell'operazione di riaccertamento straordinario dei residui previsto dalla riforma della contabilità e sostenuto da un ripiano pluriennale ex dl n. 78 del 2015 che ne ha assicurato la sostenibilità. Annullare le finalità perseguite dalla norma richiamata significherebbe minare irrimediabilmente la credibilità del legislatore, compromettere gravemente il percorso di risanamento già in atto e disconoscere il contributo alla finanza pubblica comunque garantito dagli stessi in ragione della minore capacità di spesa derivante dal riaccertamento.

NORME FONDAMENTALI - PROROGHE

Proroga della decorrenza del ripiano disavanzo da stralcio dei debiti fino a mille euro

Dopo l'articolo 38, inserire

Art. 38-bis

1. All'art. 4 comma 1 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119 le parole "L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti "L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2019".

Motivazione

L'Agenzia delle entrate-Riscossioni ha comunicato soltanto a decorrere dal 18 aprile 2019 le informazioni relative alle quote delle cartelle inferiori a 1.000 euro che tuttora residuano dai ruoli emessi tra il 2000 e il 2010, annullati dal "decreto fiscale" 2018 (co.1, art. 4, del decreto legge n.119/2018).

La comunicazione, necessaria per la chiusura del rendiconto 2018, è tuttavia avvenuta in forte ritardo rispetto ai tempi previsti per l'approvazione di tale documento contabile (30 aprile), sicuramente già approvato dall'organo esecutivo se non, in molti enti locali, anche dal Consiglio comunale, anche per non perdere la possibilità prevista dall'art. 11-bis co. 6 del decreto legge n. 135 del 2018 di ripianare l'eventuale disavanzo derivante dall'operazione di stralcio in cinque anni.

Pertanto, al fine di rendere coerenti i dati dei bilanci comunali con quelli comunicati dall'Agenzia delle entrate, si ritiene necessario prorogare al rendiconto 2019 il termine entro cui operare lo stralcio dei crediti inferiori ai 1.000 euro.

Slittamento termine per l'acquisizione delle richieste di liquidità ex co. 849 e ss. della legge di bilancio 2019

Dopo l'articolo 38, inserire

Art. 38-bis

1. All'articolo 1, comma 853, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole "28 febbraio 2019" sono sostituite dalle parole "31 luglio 2019".

2. La richiesta può essere presentata anche dagli enti che hanno già proposto la domanda entro la scadenza del 28 febbraio 2019, purché cumulativamente sia rispettato il limite di cui al comma 850 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018.

3. Il termine per la restituzione della liquidità concessa, anche per gli Enti che abbiano già presentato l'istanza entro la scadenza del 28 febbraio 2019 è prorogato al 31 dicembre 2021. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'Interno sono stabilite le modalità e i criteri di copertura a carico dello Stato degli oneri risultanti per gli enti erogatori, nei limiti di 10 milioni di euro". All'onere di cui al presente comma si provvede mediante

Motivazione

La norma consente di riaprire fino al 31 luglio 2019 il termine per la richiesta di accesso allo strumento delle anticipazioni di liquidità "a breve termine" per lo smaltimento dei debiti commerciali introdotto con la legge di bilancio 2018. Viste le pesanti sanzioni previste dal 2020 per i ritardi nei pagamenti e per il mancato rispetto degli obiettivi di riduzione dello stock di debiti commerciali, appare opportuno rimettere nei termini soprattutto gli enti in condizioni di cassa particolarmente critiche, che in diversi casi hanno mancato la scadenza del 28 febbraio per ragioni di natura esclusivamente procedurale (convocazione dei consigli comunali, difficoltà di operare con l'applicativo reso disponibile dalla Cassa depositi e prestiti).

Con il comma 2 la facoltà è estesa anche agli enti che già avevano presentato richiesta nel termine originario del 28 febbraio 2019, nei limiti massimi già determinati dalla norma originaria (3/12 delle entrate correnti dell'ente).

Il comma 3 proroga al 31 dicembre 2021 la restituzione delle anticipazioni (rispetto all'attuale termine del 31 dicembre 2019). Appare infatti assolutamente necessario concedere un più congruo lasso temporale, per due essenziali ragioni: in primo luogo, il termine attualmente previsto attinge esclusivamente alle risorse correnti dello stesso esercizio 2019, costituendo una compressione insostenibile delle capacità di spesa degli enti in difficoltà con la regolazione di pagamenti pregressi; inoltre, l'attuale breve termine fa sostanzialmente perdere ogni pregio allo strumento dell'anticipazione, atteso che le tesorerie degli Enti Locali hanno avuto disposizioni dalle proprie direzioni generali di provvedere ad un accantonamento orizzontale delle somme concesse alla P.A. al fine di far fronte con certezza alla restituzione, in quanto su di esse grava la delegazione di pagamento a valere su risorse proprie dell'ente. Come è del tutto evidente, l'accantonamento in poche mensilità di somme, anche notevoli, risulta eccessivamente gravoso soprattutto per gli enti minori che vivono di risorse scarse e di entrate non regolari ma concentrate in determinati periodi dell'anno. Dunque, un accantonamento tassativo mensile crea notevoli scompensi e in moltissimi casi rischia di compromettere il pagamento di servizi pubblici essenziali e degli stipendi dei dipendenti dell'Ente.

La proroga al 2021 del termine per la restituzione dell'anticipazione di liquidità permetterebbe anche l'accantonamento orizzontale spalmato in un numero maggiore di mensilità (30 o più a seconda della decorrenza iniziale dell'anticipazione), arco temporale certamente più sostenibile.

Proroga termine avvio lavori contribuiti ex comma 107 e ss. della legge di bilancio 2019

Dopo l'articolo 38, inserire

Art. 38-bis

1. Al comma 109 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole "entro il 15 maggio 2019" sono sostituite dalle parole "entro il 15 luglio 2019".
2. Al comma 111 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole "entro il 15 giugno 2019" sono sostituite dalle parole "entro il 31 agosto 2019" e le parole "entro il 15 ottobre 2019" sono sostituite dalle parole "entro il 31 dicembre 2019".

Motivazione

A causa delle difficoltà legate alle procedure di affidamento dei lavori e della necessità di dover predisporre in molti casi anche la progettazione degli interventi, la norma recepisce l'istanza sollevata da diversi enti locali, posticipando il termine previsto per l'avvio dei lavori dal 15 maggio al 15 luglio 2019 (comma 1).

*Conseguentemente, con il comma 2 viene prorogato il termine entro il quale con decreto del Ministero dell'interno si provvederà alla revoca del contributo concesso agli enti beneficiari, nonché il termine entro il quale gli enti assegnatari di ulteriori contributi saranno tenuti all'esecuzione dei lavori. **I termini revisionati non comportano slittamenti degli affidamenti dei lavori oltre il corrente esercizio***

c. 111 LEGGE BILANCIO 2018

111. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 109 o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 15 giugno 2019 **[entro il 31 agosto 2019]**, con decreto del Ministero dell'interno. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al periodo precedente sono assegnate, con il medesimo decreto, ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza di cui al comma 109, dando priorità ai comuni con data di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di recupero. I comuni beneficiari dei contributi di cui al periodo precedente sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 ottobre 2019 **[entro il 31 dicembre 2019]**.

Proroga termine affidamento lavori contributi ex comma 853 e ss. della legge di bilancio 2018

Dopo l'articolo 38, inserire

Art. 38-bis

1. Al comma 857 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole "otto mesi" sono sostituite dalle parole "dodici mesi".

Motivazione

La modifica raccoglie un'istanza segnalata da diversi enti già beneficiari del contributo 2018 ex comma 853 della legge di bilancio 2018, dovuta alle difficoltà legate alle procedure di affidamento dei lavori previste al codice degli appalti, prolungando da 8 a 12 mesi il termine entro il quale è necessario pervenire all'affidamento dei lavori oggetto di contribuzione statale. La modifica permette di evitare la revoca del finanziamento agli enti che hanno comunque ottemperato all'utilizzo dei fondi seppure in ritardo rispetto al termine originario.

Proroga della decorrenza del “fondo garanzia debiti commerciali” e concertazione di interventi per l’abbattimento dei ritardi nei pagamenti dei Comuni

Dopo l’articolo 38, inserire

Art. 38-bis

1. Al comma 859 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole “A partire dall’anno 2020” sono sostituite dalle parole “A partire dall’anno 2021”.

2. Ai fini dell’attuazione e dell’eventuale proposizione di ipotesi di modifica della normativa recata dai commi da 858 a 862 è istituito presso la Ragioneria generale dello Stato un tavolo di confronto con la partecipazione di componenti dell’Anci, con lo scopo di individuare interventi finalizzati all’adeguamento dei tempi di pagamento dei debiti commerciali da parte dei comuni, anche attraverso l’integrazione della piattaforma di certificazione dei crediti (PCC) con il sistema SIOPE+ di recente attivazione e la minimizzazione delle attività manuali di alimentazione dei citati sistemi, con particolare riguardo agli adempimenti richiesti agli enti di minore dimensione demografica. Le proposte di intervento di cui al periodo precedente sono presentate entro il mese di settembre 2019.

Motivazione

La proposta, rimandando di un anno la decorrenza delle disposizioni di cui ai commi da 858 a 862 della legge di bilancio 2019, punta ad evitare l’entrata in vigore non concertata delle norme sui debiti commerciali, che rischiano di determinare un’insostenibile stretta finanziaria su una significativa fascia di enti locali in condizioni di difficoltà nel rispetto delle scadenze di pagamento. Il comma 2 si propone di concertare interventi utili alla soluzione del problema anche attraverso il miglioramento delle funzionalità delle piattaforme informatiche attualmente in funzione (PCC e SIOPE+).

Misure per emergenza liquidità di enti locali commissariati per infiltrazione mafiosa o similare

Dopo l’art. 38 è inserito il seguente articolo

Articolo 38-bis

Nelle more della revisione degli articoli da 143 a 146 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché della disciplina di risanamento degli enti locali i cui organi sono stati sciolti per fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso o similare, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) ai commi 3 e 5 dell’articolo 6 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, le parole “a decorrere dall’anno 2019” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dall’anno 2021”;
- b) al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, agli enti locali che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano commissariati ai sensi dell’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ovvero per i quali, alla medesima data, il periodo di commissariamento risulta scaduto da non più di diciotto mesi, è attribuita un’anticipazione di liquidità fino all’importo massimo complessivo di 40 milioni di euro per l’anno 2019.

- c) l'anticipazione di cui al comma 2 è concessa, previa apposita istanza dell'ente interessato da presentare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro i 15 giorni successivi. Qualora le istanze superino il predetto importo di cui alla lettera b), le anticipazioni di liquidità saranno concesse in misura proporzionale alle predette istanze;
- d) la restituzione dell'anticipazione è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di trenta anni a decorrere dal terzo esercizio successivo al primo turno elettorale utile dopo la Commissione straordinaria, con le medesime modalità di cui all'art. 6 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78;
- e) con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze possono essere stabilite ulteriori modalità attuative delle disposizioni di cui alle lettere da b) a d);
- f) agli oneri derivanti dal presente articolo determinati i 40 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.

Motivazione

Nel 2015 era stata concessa un'anticipazione di liquidità per gli enti sciolti per fenomeni di infiltrazione o di condizionamento di tipo mafioso o simile. Tale anticipazione doveva essere restituita a decorrere dal 2019.

Tuttavia, la restituzione di tale anticipazione nei termini indicati dalla norma vigente risulta troppo oneroso per tali enti, rischiando così di compromettere il rientro alla gestione ordinaria da parte delle amministrazioni successivamente insediate o della stessa Commissione straordinaria. Pertanto, con la lettera a) si propone di posticipare il termine per l'avvio della restituzione dell'anticipazione al 2021.

Con le lettere da b) ad f), si propone invece, a seguito del crescente numero di enti sciolti per infiltrazioni mafiose, una nuova anticipazione di liquidità che segua la medesima disciplina della precedente misura straordinaria attuata dall'art. 6 del d.l. n 78 del 2015. In tale caso, la restituzione dell'anticipazione di liquidità, anziché essere ancorata ad un anno specifico, decorre dal terzo anno di insediamento della consiliatura risultante dalle elezioni successive al termine del Commissariamento, così da consentire all'ente la programmazione e la gestione ordinaria delle risorse.

RISTRUTTURAZIONE E RIDUZIONE DEBITO ENTI LOCALI

Ristrutturazione del debito degli enti territoriali (debiti di maggior importo unitario)

Dopo l'articolo 38 è inserito il seguente:

Articolo 38-bis.

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui aventi le caratteristiche indicate al comma 4, lettera a), intestati agli enti locali ivi compresi quelli gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.P.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Per il riacquisto da parte degli enti locali dei titoli obbligazionari da essi emessi e aventi le caratteristiche indicate al comma 4, lettera b), il Ministero dell'economia e delle finanze può effettuare emissioni di titoli di Stato. Per le finalità del presente comma, ivi compreso l'eventuale contributo al riacquisto anche da parte del medesimo Ministero, è autorizzata l'istituzione di apposita contabilità speciale.
3. I risparmi annuali di spesa derivanti agli enti locali dall'applicazione dei commi 1 e 2 possono essere utilizzati senza vincoli di destinazione.
4. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento che, alla data del 31 dicembre 2018, presentino le seguenti caratteristiche:
 - a) mutui con vita residua pari o superiore a 5 anni e importo del debito residuo da ammortizzare superiore a 5 milioni di euro;
 - b) vita residua pari o superiore a 5 anni dei titoli obbligazionari in circolazione.
5. Gli enti locali possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui ai commi 1 e 2, trasmettendo entro il 10 settembre 2019 al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione II, con certificazione congiunta del presidente, del sindaco o del rappresentante legale e del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento che presentano i requisiti oggettivi di cui al comma 4, sulla base delle modalità di attuazione stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 20 luglio 2019.
6. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari aventi le caratteristiche di cui al comma 4, lettera b), avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi, per il tramite di uno o più intermediari individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze tra gli specialisti in titoli di Stato, che ricevono apposito mandato dai singoli enti.
7. Le modalità del riacquisto e le commissioni per gli intermediari sono disciplinate dal mandato di cui al comma 6, per la definizione dei cui termini ogni ente si avvale obbligatoriamente della consulenza del Ministero dell'economia e delle finanze.
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 novembre 2019, si provvede all'individuazione delle operazioni di indebitamento ammesse alla ristrutturazione.
9. A seguito della ristrutturazione dei mutui, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto di prestito.

10. Il riacquisto dei titoli emessi dagli enti e individuati come idonei a norma del comma 4, tenuto conto del valore dei derivati di cui comma 13, è finanziato dal Ministero dell'economia e delle finanze con un mutuo avente le caratteristiche indicate al comma 9.

11. Qualora i titoli oggetto di riacquisto o i mutui oggetto di rinegoziazione rappresentino il sottostante di operazioni in strumenti derivati, l'ente provvede alla contestuale chiusura anticipata degli stessi. L'eventuale valore di mercato positivo incassato dalla chiusura anticipata dei derivati è vincolato all'utilizzo da parte dell'ente per il riacquisto del debito sottostante il derivato stesso. Qualora il derivato presenti un valore di mercato negativo per l'ente, esso deve essere ricompreso nell'operazione di riacquisto, a condizione che la somma del valore di riacquisto dei titoli e del valore di mercato del derivato non sia superiore al valore nominale dei titoli stessi. In caso il sottostante sia un mutuo, la somma dell'eventuale valore di mercato negativo del derivato e del capitale residuo del mutuo oggetto di rinegoziazione, non deve essere superiore al capitale residuo risultante alla fine dell'anno solare precedente quello in cui avviene la rinegoziazione.

12. Ove la somma del prezzo di riacquisto del titolo e del valore degli strumenti derivati ad esso collegati comportasse un aumento del debito delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009, non si dà luogo all'operazione.

13. La valutazione dei derivati è di competenza degli enti che, per quanto attiene allo scopo della presente norma, la effettuano sotto la supervisione del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione II. Gli enti possono avvalersi a tale scopo di esperti di comprovata esperienza e professionalità, che ricevono apposito mandato dai singoli enti. Tali spese non sono assoggettate ai limiti di cui all'art. 6 comma 7 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010 n. 122.

14. Gli enti assumono in autonomia le decisioni in ordine al riacquisto dei titoli e alla chiusura anticipata delle eventuali operazioni in strumenti derivati ad essi riferite, tenendo conto anche dei versamenti già avvenuti negli swap di ammortamento, nei fondi di ammortamento o, comunque, delle quote capitale già accantonate per l'ammortamento di titoli con unico rimborso a scadenza.

15. La rinegoziazione dei mutui e il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009.

16. L'avvenuta ristrutturazione di un mutuo ai sensi del presente articolo comporta il venir meno dell'eventuale contributo statale in conto interessi accordato sul mutuo originario.

17. Le disposizioni di cui ai commi precedenti possono essere estese con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze anche alle posizioni debitorie delle regioni. Sono comunque esclusi dalle operazioni di ristrutturazione del debito le anticipazioni contratte dalle regioni ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto legge n. 35 del 2013, nonché i mutui già ristrutturati in forza dell'articolo 45 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

Motivazione

La norma proposta riprende le modalità di ristrutturazione del debito delle regioni adottate nel 2014 con il dl n. 66 (art. 45), prevedendo la ricognizione delle posizioni debitorie degli enti locali di valore residuo superiore ai 5 milioni di euro e di durata residua superiore a 5 anni.

In subordine (1) - Ristrutturazione obbligazioni

Articolo 38 (debiti enti locali)

Dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

2-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione delle operazioni di indebitamento avente ad oggetto i titoli obbligazionari in circolazione emessi dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane con vita residua pari o superiore a 5 anni e con valore nominale pari o superiore a 5 milioni di euro. Per il riacquisto dei titoli obbligazionari da questi emessi, il Ministero dell'economia e finanze può effettuare emissioni di titoli di stato. Gli enti possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui al presente comma entro il 15 luglio 2019 al Ministero dell'Economia e finanze – Dipartimento del tesoro.

2-ter. Ove la somma del prezzo di riacquisto del titolo e del valore degli strumenti derivati ad esso collegati comportasse un aumento del debito delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009, non si dà luogo all'operazione.

2-quater. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari avvengono attraverso le modalità previste dalla disciplina che regola i titoli stessi. A seguito del riacquisto dei prestiti obbligazionari, nei confronti del ministero dell'economia e finanze il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuale di importo costante. Il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE479/2009.

Motivazione

Al marzo 2019 il debito complessivo dei Comuni delle Province e delle Città metropolitane ammonta a circa 47 miliardi di euro, per la maggior parte in capo alla Cassa DD.PP. e ad altre istituzioni bancarie (33,4 mld.) e per circa 8 mld. costituito da prestiti obbligazionari.

Per garantire maggiore disponibilità di risorse per l'anno 2019 e successivi, alla stregua dell'operazione avviata nel 2014 per le regioni, occorre prevedere un processo di riacquisto da parte del Ministero dell'Economia e Finanze dei titoli obbligazionari emessi dagli enti, trasformando tale debito in mutui trentennali con tassi di interessi ridotti. Ciò riduce il debito complessivo degli enti e riduce la spesa per interessi, producendo maggior flessibilità nella gestione del bilancio e maggiori spazi per l'accesso ulteriore al credito – compatibilmente con gli equilibri – per finanziare investimenti.

In subordine (2) - Rinegoziazione mutui accordati dalla Cassa depositi e prestiti agli enti territoriali e ristrutturazione obbligazioni

Dopo l'articolo 38 è inserito il seguente

Articolo 38-bis

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e la Cassa depositi e prestiti definiscono con apposita convenzione, da stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità ed i criteri di rinegoziazione, anche in deroga, laddove fosse applicabile, a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del decreto legislativo n. 385 del 1993, dei mutui accordati agli enti territoriali in data antecedente il 31 dicembre 2015.

2. La rinegoziazione assicura la riduzione dell'importo delle rate del mutuo ad un ammontare pari a quello della rata che si ottiene applicando all'importo originario del mutuo il tasso di interesse applicato ai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti alla

data dell'entrata in vigore della presente legge. L'importo della rata così calcolato rimane fisso per tutta la durata del mutuo.

3. Le disposizioni del presente articolo sono derogabili solo in senso più favorevole al mutuatario.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad applicare le disposizioni riguardanti la ristrutturazione delle posizioni debitorie degli enti locali di natura obbligazionaria sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 45 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

Riduzione del peso del debito degli enti locali (debiti di minore importo unitario)

Articolo 38

Dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

2-bis. Negli anni 2019-2020, gli enti locali possono procedere all'estinzione anticipata, totale o parziale, di passività onerose derivanti dai mutui e prestiti obbligazionari, in essere al 31 dicembre 2018 con la Cassa Depositi e prestiti, con l'Istituto per il credito sportivo e con altri istituti di credito, mediante la contrazione di nuovi mutui o con emissione di prestiti obbligazionari, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi. Tale facoltà non comporta alcuna modifica in ordine alla durata originaria e all'ammontare del concorso statale eventualmente concesso sul mutuo. Il conseguimento della riduzione del valore finanziario deve essere realizzato in relazione alla singola posizione di ciascun mutuo o prestito obbligazionario.

2-ter. In deroga alla normativa vigente, limitatamente alle operazioni di estinzione anticipata di cui al comma 1, la riduzione del valore finanziario delle passività totali da conseguire all'atto dell'operazione, è da considerare al netto del valore degli indennizzi dovuti per l'estinzione delle passività pregresse.

Motivazione

L'emendamento è finalizzato a ridurre l'onere del debito, attraverso la chiusura di mutui ormai troppo costosi, in riferimento ai tassi di interesse attuali a condizione che l'operazione, al netto del valore delle eventuali penali per estinzione anticipata, concorra ad una riduzione complessiva degli oneri.

Fondo estinzione anticipata del debito dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane

Articolo 38 (debiti enti locali)

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2-bis. All'articolo 9-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, sono apportate le seguenti modifiche:

- a. al comma 1 è aggiunto il seguente periodo: "Per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, la dotazione del fondo è di 50 milioni di euro, cui si aggiungono 25 milioni di euro annui da assegnare alle province e alle città metropolitane per le stesse finalità e con le stesse modalità di assegnazione indicate nei commi che seguono.";
- b. al comma 2 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per l'anno 2019 il termine di cui al periodo precedente è il 30 settembre 2019; per gli anni 2020 e 2021 il medesimo termine è fissato al 31 marzo di ciascun anno. Il Ministero dell'interno può integrare, con proprio provvedimento da emanarsi almeno 30 giorni prima dei

termini di cui al periodo precedente, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, le disposizioni già emanate con il decreto di cui al primo periodo.”;

- c. al comma 3 è aggiunto in fine il seguente periodo: “Agli oneri relativi al triennio 2019-2021, pari a 75 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.”

Motivazione

La norma proposta estende sotto il profilo temporale e per ciò che riguarda gli enti beneficiari il sostegno finanziario concesso tra il 2016 e il 2018 ai soli Comuni per l’estinzione anticipata, totale o parziale, dei mutui e dei prestiti obbligazionari, al fine di favorire il processo di riduzione degli oneri finanziari e di contenimento del debito pubblico.

La norma ricomprende così tra gli enti beneficiari del contributo anche le Province e le Città metropolitane, assegnando loro un contributo complessivo di 25 milioni annui e riservando ai Comuni una quota annua di 50 mln., in linea con le assegnazioni del 2017-18 (48 mln. di euro).

Il mutamento delle condizioni del mercato finanziario, i cui tassi attivi e passivi si sono fortemente ridotti negli anni, fa emergere ora il ruolo degli indennizzi come vera e propria barriera ad una gestione flessibile – ed in linea con l’offerta corrente di credito – dell’indebitamento degli enti locali, costituendo un freno, da un lato, alla riduzione dell’esposizione debitoria e, dall’altro, ad un processo di riduzione del costo del debito anche a sostegno degli investimenti territoriali.

Moratoria del pagamento del debito per i Comuni fino a 10 mila abitanti

Articolo 38 (debiti enti locali)

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2-bis. Negli anni 2019 e 2020, i comuni con popolazione non superiore a 10 mila abitanti, che non abbiano avuto accesso per i medesimi anni e per il periodo 2016-2018 a contributi statali o regionali a sostegno del pagamento di penali per estinzione anticipata di mutui o altri tipi di prestiti anche obbligazionari, possono differire il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonché dall’Istituto per il credito sportivo, agli anni immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario. La facoltà di cui al periodo precedente è limitata ai casi in cui l’incidenza degli oneri dovuti alla restituzione di prestiti e ai relativi interessi sulle spese correnti medie dell’ultimo triennio disponibile, desunta dai certificati dei rispettivi rendiconti, sia superiore al 12%. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell’economia e delle finanze sono determinate ulteriori modalità applicative, l’eventuale obbligo di richiesta da parte dei Comuni, nonché l’entità e le modalità del ristoro a favore degli istituti concedenti i mutui. Per le finalità di cui ai periodi precedenti sono stanziati 20 milioni di euro per il 2019 e 20 milioni di euro per il 2020, mediante riduzioni di pari importo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.

Motivazione

La norma proposta permette ai Comuni di minore dimensione (fino a 10mila ab.) e particolarmente gravati dall'onere del debito, di posticipare il pagamento delle rate di mutuo a condizione che non abbiano avuto accesso a contributi a sostegno del pagamento di penali per estinzione anticipata e che l'incidenza degli oneri totali di restituzione del debito (capitale più interessi) sulla spesa corrente risulti superiore al 12%.

La norma interviene sul settore più esposto ai rischi di eccessivo irrigidimento dei bilanci per effetto degli alti costi del debito, permettendo un allentamento temporaneo del vincolo, anche nelle more di una più organica ristrutturazione del debito locale.

INTERVENTI SU REGOLE NUOVA CONTABILITÀ E CONTRIBUTO INVESTIMENTI

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE). Determinazione a rendiconto

Dopo l'articolo 38, inserire

Art. 38-bis

1. Al punto 3.3 del principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 le parole “salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente principio” sono sostituite dalle seguenti “salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2020, disciplinata nel presente principio”.

Motivazione

La legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) ha modificato la gradualità di accantonamento nel bilancio di previsione del FCDE, prevedendo una maggiore gradualità per gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni previste dal punto 3.3 del principio contabile della competenza finanziaria.

Alla luce di tale disposizione normativa si ritiene, pertanto, necessario prevedere che la modalità di determinazione del FCDE prevista a rendiconto, disciplinata dal punto 3.3 del principio contabile 4/2 a seguito del decreto ministeriale del 20 maggio 2015, sia modificata così da tenere conto della nuova gradualità e del termine a partire dal quale anche a previsione l'accantonamento sarà pari al 100% (2021). In tal modo, si garantisce che il differenziale tra lo stanziamento in sede di bilancio di previsione a titolo di FCDE e l'accantonamento dello stesso in sede di rendiconto non determini un peggioramento del risultato di amministrazione degli esercizi nei quali è previsto, in via normativa, tale differenziale, ossia per gli esercizi 2015-2020.

Finanziamento investimenti degli enti locali. Debito autorizzato e non contratto

Dopo l'articolo 38, inserire

Art. 38-bis

1. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 938, alle lettere d-bis) e d-ter) le parole “solo con riferimento alle regioni,” sono soppresse;
- b) dopo il comma 938 inserire il seguente comma:
“938-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono applicabili anche agli enti locali.”
- c) al comma 952, lettera a) le parole “solo alle regioni” sono soppresse;
- d) al comma 952, lettera b) le parole “della regione” sono soppresse.

Motivazioni

La proposta normativa estende agli enti locali la possibilità, attualmente prevista solo per le Regioni, di finanziare opere e lavori pubblici con debito autorizzato ma non effettivamente contratto. Tale modalità di finanziamento della spesa per investimenti consente anche agli enti locali di poter attivare nuovi investimenti pubblici senza la

necessità di sostenere costi aggiuntivi, in assenza di effettiva realizzazione dell'opera o in presenza di risorse proprie nel frattempo rese disponibili all'ente locale.

In tal modo gli enti locali possono attivare investimenti pubblici senza rendere certi, in fase di programmazione e realizzazione dell'opera, oneri per interessi passivi che potrebbero, a posteriori, rivelarsi non necessari. L'emendamento consente un'ottimizzazione delle risorse disponibili per l'ente, favorire la ripresa degli investimenti locali e non comporta alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica.

Contributi fondo sviluppo e coesione a Province e Città metropolitane

Modifiche all'articolo 30 (Contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile)

- Modificare la rubrica in:
"CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITOTIALE SOSTENIBILE"
- Dopo il comma 14, è aggiunto il seguente comma:
"14-bis. Con le stesse modalità previste dal presente articolo sono assegnati contributi alle Province e alle Città metropolitane nel limite massimo di 125 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per la realizzazione di interventi nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile. Il contributo è attribuito a ciascun ente sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, secondo dati pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) come di seguito indicato:
 - a) agli enti con popolazione inferiore a 500.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 1.000.000;
 - b) agli enti con popolazione compresa tra 500.001 e 999.999 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 1.500.000;
 - c) agli enti con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 2.000.000."

Motivazione

L'emendamento estende alle Province e alle Città metropolitane la previsione di un contributo ricavato dal Fondo Sviluppo e Coesione per interventi nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile. Il riparto dei contributi è effettuato nelle modalità stabilite dalla norma per i Comuni nel modo seguente:

Tipologia	Enti	Importo	Totale
< 500.000 abitanti	68	1.000.000	68.000.000
tra 500.001 e 999.999 abitanti	22	1.500.000	33.000.000
> 1.000.000 abitanti	10	2.000.000	20.000.000
Totale	100		121.000.000

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE E RECUPERI FISCALI

Riscossione degli avvisi di accertamento per omesso pagamento TARI mediante addebito nelle fatture dell'energia elettrica

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis

1. I Comuni possono prevedere, nell'ambito della potestà di regolamentazione delle proprie entrate di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che le somme dovute e non pagate per la tassa sui rifiuti (TARI), di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, contenute in avvisi di accertamento divenuti definitivi siano rimosse tramite addebito dell'importo singolarmente dovuto sulle fatture emesse dall'impresa fornitrice dell'energia elettrica.

2. Per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica di cui al comma 1, il pagamento dell'addebito TARI avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate. Le rate, ai fini dell'inserimento in fattura, s'intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio ad ottobre. L'importo delle rate è oggetto di distinta indicazione nel contesto della fattura emessa dall'impresa elettrica e non è imponibile ai fini fiscali.

3. Al fine di semplificare le modalità di pagamento, le autorizzazioni all'addebito diretto sul conto corrente bancario o postale ovvero su altri mezzi di pagamento, rilasciate a intermediari finanziari dai titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica per il pagamento delle relative fatture, si intendono in ogni caso estese al pagamento delle somme di cui al comma 1. La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle suddette autorizzazioni all'addebito già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva la facoltà di revoca dell'autorizzazione nel suo complesso da parte dell'utente.

4. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono definiti i termini e le modalità per l'attivazione del sistema di riscossione di cui ai commi precedenti, anche in via sperimentale, la sua applicabilità anche alla tariffa di natura corrispettiva di cui all'articolo 1, commi 667 e 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le specifiche per l'interscambio informativo tra i soggetti coinvolti, nonché le modalità per il riversamento delle somme rimosse e per disciplinare le conseguenze di eventuali ritardi, anche in forma di interessi moratori, delle quote incassate dalle aziende di vendita dell'energia elettrica, che non sono comunque considerate sostituti di imposta. Con i medesimi provvedimenti possono altresì essere stabilite modalità e misure di remunerazione delle attività di incasso da parte dei gestori dei servizi di erogazione dell'energia elettrica, modalità di rateazione diverse, casi di esenzione dalla modalità di versamento tramite fattura emessa dall'impresa elettrica, nonché modalità di rimborso della somma addebitata in fattura, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti richiesti ai soggetti interessati.

Motivazione

La norma proposta prende spunto da un'analisi del meccanismo di recupero dell'evasione e della morosità dei tributi locali, che vede oggi i comuni italiani privi di efficaci strumenti atti a disincentivare l'infedeltà fiscale. In particolare, risulta preoccupante l'andamento del

recupero evasione TARI, la cui percentuale di mancata riscossione varia sensibilmente da comune a comune ma che raramente è inferiore al 10-15%. Va ricordato che il servizio rifiuti ha un costo predefinito dal piano economico finanziario, la cui copertura è stabilita ex lege al 100% attraverso il prelievo TARI. La percentuale di insoluto costituisce pertanto una seria minaccia per i bilanci dei Comuni, dato che non può essere riprogrammata la spesa in funzione della minore entrata, come invece può essere effettuato per la generalità dei servizi finanziati dalla fiscalità generale.

La mancata riscossione costituisce inoltre un aggravio particolarmente incidente sulle capacità di spesa degli enti locali, anche per effetto della nuova contabilità che ha visto l'istituzione di "fondo crediti di dubbia esigibilità" con lo scopo di impedire l'impegno di quote di risorse oggetto di accertamento, ma prevedibilmente non realizzabili, sulla base dell'andamento riscontrato negli anni precedenti. La mancanza di strumenti preventivi di deterrenza e controllo indebolisce l'azione locale anche a tutela della libera concorrenza, in quanto il mancato pagamento delle imposte alimenta forme occulte di concorrenza sleale.

La norma proposta permette, attraverso un percorso attuativo delegificato, in quanto affidato a decreti ministeriali, la sperimentazione di un dispositivo di riscossione analogo a quello attivato da qualche anno per il canone televisivo, cioè collegato al pagamento delle fatture per il consumo di energia elettrica. In considerazione della maggiore complessità del contesto oggetto di sperimentazione, la norma limita la sperimentazione alle quote della TARI derivanti da avvisi di accertamento per mancato pagamento divenuti definitivi (non pagati e non contestati dal destinatario).

Definizione agevolata delle entrate enti territoriali

Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

Art. 15-bis

1. Con riferimento alle entrate proprie, anche tributarie, oggetto di avvisi di accertamento o di inviti al pagamento, gli enti territoriali possono stabilire, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione degli interessi e delle sanzioni relative alle predette entrate, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto, i contribuenti adempiano al pagamento delle somme dovute, o della prima rata dovuta in caso di pagamento rateale. Le agevolazioni di cui al periodo precedente possono applicarsi anche ai casi di definizione spontanea di debiti maturati fino al 31 dicembre 2017.

2. Le medesime agevolazioni di cui al comma 1 possono essere previste anche per i casi in cui siano già in corso procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale. In tali casi la richiesta del contribuente di avvalersi delle predette agevolazioni comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al termine stabilito dall'ente impositore, mentre il completo adempimento degli obblighi determina l'estinzione del giudizio.

3. Ai fini della rateazione delle somme dovute ai sensi dei commi precedenti, l'ente territoriale determina il numero massimo di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 31 dicembre 2024, in modo correlato alla dimensione complessiva del debito oggetto di definizione e rateazione. In caso di rateazione sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme rateizzate. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento di due delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento

delle somme, previa formale contestazione al debitore con richiesta di immediata regolarizzazione, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

4. Sono esclusi dalla definizione di cui al presente articolo gli atti di cui alle lettere da a) a d) del comma 16 dell'articolo 3; si applica il comma 17 del medesimo articolo 3.

5. Ai fini delle disposizioni del presente articolo, si intendono tributi propri delle regioni, delle province e dei comuni i tributi la cui titolarità giuridica ed il cui gettito siano integralmente attribuiti ai predetti enti, con esclusione delle partecipazioni ed addizionali a tributi erariali, nonché delle mere attribuzioni ad enti territoriali del gettito, totale o parziale, di tributi erariali.

6. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.

Motivazione

La norma proposta estende il dispositivo di definizione agevolata delle somme oggetto di accertamento ai tributi e alle entrate patrimoniali degli enti territoriali. Il dispositivo include anche i casi di regolarizzazione spontanea di quote dovute e non pagate relative a debiti maturati entro il 2017.

Si ritiene così di assicurare, anche attraverso la possibilità di rateizzazione concessa al contribuente, un efficace dispositivo di recupero delle quote non pagate per effetto della crisi economica degli scorsi anni, nel corso della quale – in particolare – sono stati significativamente aumentati i tributi immobiliari gravanti sulle attività economiche.

Definizione agevolata delle entrate IMU terreni montani 2014/2015

Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

Art. 15-bis

1. Con riferimento alle entrate dell'imposta municipale propria, oggetto di avvisi di accertamento o di inviti al pagamento, dovute per gli anni 2014 e 2015 per effetto della modificazione del regime di imponibilità dei terreni montani e parzialmente montani disposta dal decreto ministeriale 28 novembre 2014 e dall'articolo 1 del decreto legge 24 gennaio 2015, n.4, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, i comuni possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione degli atti destinati a disciplinare le entrate proprie, l'esclusione degli interessi e delle sanzioni relative alle predette entrate per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto, i contribuenti adempiano al pagamento delle somme dovute, o della prima rata dovuta in caso di pagamento rateale. Le agevolazioni di cui al periodo precedente possono applicarsi anche ai casi di definizione spontanea.

2. Le medesime agevolazioni di cui al comma 1 possono essere previste anche per i casi in cui siano già in corso procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale. In tali casi la richiesta del contribuente di avvalersi delle predette agevolazioni comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al termine stabilito dall'ente impositore,

mentre il completo adempimento degli obblighi determina l'estinzione del giudizio.

3. Ai fini della rateazione delle somme dovute ai sensi dei commi precedenti, il comune determina il numero massimo di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 31 dicembre 2024, in modo correlato alla dimensione complessiva del debito oggetto di definizione e rateazione. In caso di rateazione sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme rateizzate. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento di due delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, previa formale contestazione al debitore con richiesta di immediata regolarizzazione, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Motivazione

La norma proposta riprende la proposta di facoltà generale di definizione agevolata dei crediti tributari degli enti territoriali, limitandola però alla definizione agevolata delle somme dovute a titolo di IMU, per gli anni 2014 e 2015, a seguito della variazione dei criteri di esenzione dei terreni montani disposta dal decreto ministeriale 28 novembre 2014 e dal decreto-legge n.4 del 2015. Dal 2016 è stata ripristinata la precedente classificazione dei terreni montani secondo la Circolare 9/1993 già utilizzata fino al 2013 (e abbandonata nel 2014 e 2015) con il ritorno all'esenzione.

L'assoggettamento all'IMU 2014/2015 di terreni agricoli per lungo tempo esclusi dalla tassazione ha comunque creato, per i contribuenti interessati dal cambio di regime impositivo, notevoli difficoltà ed incertezze generate tanto dalla tempistica con cui la variazione dei criteri di esenzione è stata disposta – si pensi che per il 2014 l'assoggettamento è stato disposto a fine anno (novembre 2014) – quanto dal lungo periodo di pendenza delle vicende giurisprudenziali ad essa connesse, conclusesi solo nel 2018 con la sentenza della Corte Costituzionale n.17/2018 che ha respinto la questione di legittimità sollevata dal TAR Lazio.

Pertanto, al fine di mitigare le conseguenze connesse al mancato pagamento di un'imposta dovuta solo per il 2014 ed il 2015 a seguito di una convulsa vicenda normativa e giudiziaria, nonché incolpevolmente non assolta dai contribuenti sia per mancanza di liquidità dovuta alla crisi sistemica del comparto agricolo, sia per la situazione di incertezza determinatasi per lungo tempo, si ritiene opportuno consentire ai Comuni – comunque tenuti all'accertamento dei debiti tributari maturati nelle annualità richiamate – di deliberare in ordine all'esclusione degli interessi e delle sanzioni ed alla possibilità di concedere rateizzazioni delle somme dovute.

Estensione della partecipazione comunale all'accertamento di entrate erariali ai recuperi da comunicazioni bonarie

Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

Art. 15-bis

1. All'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

“1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai recuperi provenienti dal ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 effettuato dal contribuente come conseguenza dell'esercizio dell'attività di controllo ai

sensi delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, articoli 53 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131 e articoli 5 e 11, del decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218, a seguito di segnalazione qualificata del comune.”

Motivazione

La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ha introdotto, con i commi 634 e seguenti dell'art.1, disposizioni volte a favorire nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l'amministrazione fiscale, il cui fine è quello di “stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili”. L'invio di comunicazioni preventive bonarie consente ai contribuenti che ricevono le informazioni dall'Agenzia di regolarizzare gli errori e le omissioni, secondo le modalità previste dall'istituto del ravvedimento operoso (art.13 d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 472), a prescindere dalla circostanza che la violazione sia stata constatata o che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione di sanzioni, o di accertamento. In tale mutato contesto, occorre integrare l'art. 1 del d. l. n. 203 del 2005 per adeguarlo alle nuove strategie di prevenzione e di consolidamento del rapporto fiduciario con i contribuenti, preservando al tempo stesso l'incentivazione del concorso dei Comuni ai recuperi fiscali.

Estensione del blocco dei pagamenti ai crediti derivanti da ingiunzioni di pagamento (art. 48-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602)

Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

Art. 15-bis

1. All'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono aggiunti in fine i seguenti commi:

“2-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai crediti degli enti territoriali derivanti dalla notifica di ingiunzioni di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910 n. 639, con riferimento all'effettuazione di pagamenti di importo superiore a mille euro. Nelle more della creazione di un archivio nazionale di riferimento per la completa attuazione del presente comma, gli enti territoriali possono determinare, nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei provvedimenti destinati a disciplinare le entrate proprie, le modalità di verifica dell'esistenza di debiti oggetto di ingiunzione di pagamento dello stesso ente o di altri enti territoriali appositamente convenzionati, ai fini del blocco dei pagamenti dovuti al debitore da parte dell'ente stesso, di sue società controllate, o di altri enti territoriali convenzionati ai fini del presente comma, per importi superiori a mille euro, ferma restando la disposizione di cui all'ultimo periodo del comma 1, con riferimento a qualsiasi dilazione di pagamento ottenuta dal debitore.

2-quater. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro il 31 ottobre 2019 adotta un regolamento per l'istituzione di un archivio nazionale delle ingiunzioni di pagamento alimentato su base volontaria dagli enti territoriali, recante le ulteriori disposizioni necessarie alla completa attuazione del comma 2-ter.

Motivazione

La proposta normativa punta ad estendere le disposizioni di cui all'art. 48 bis del DPR 602/1973 anche alle ingiunzioni previste dal R.D. 639/1910, oggi escluse). Si evidenzia che l'art. 48 bis prevede attualmente disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni che si sostanziano nell'obbligo di verificare, prima di effettuare un pagamento di importo superiore a 5mila euro (aggiornato con la Legge 205/2017), se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di segnalazione di inadempienza gli Enti Pubblici non possono procedere al pagamento e l'informazione viene segnalata all'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

L'estensione del dispositivo anche alle ingiunzioni di pagamento, che costituiscono come è noto lo strumento – alternativo all'iscrizione a ruolo – usato dagli enti locali per la riscossione coattiva, è quanto mai opportuna in quanto l'attuale impianto impedisce a molti i comuni che hanno internalizzato il servizio di riscossione o che lo hanno affidato a concessionari diversi, di utilizzare uno strumento che consentirebbe loro di dare impulso alla riscossione coattiva delle entrate, con conseguenze sui recuperi di natura diretta e indiretta, per l'effetto di deterrenza che l'istituto potrebbe avere.

La soglia di riferimento viene portata a 1.000 euro in considerazione della esigua dimensione unitaria media dei crediti generati dalle attività di controllo, tipica delle entrate locali.

Sarà demandata ad apposito Decreto attuativo del MEF, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro il 31 ottobre 2019, l'adozione di un regolamento per l'istituzione di un archivio nazionale delle ingiunzioni di pagamento alimentato su base volontaria dagli enti territoriali, strumento sinergico tra i Comuni in analogia all'attuale "Servizio verifica inadempimenti". Nelle more dell'istituzione dell'Archivio Nazionale, i comuni potranno da subito utilizzare il dispositivo previo apposito Regolamento comunale, anche in raccordo convenzionale tra più enti.

Con l'integrazione normativa proposta verrebbe superata un'incomprensibile asimmetria tra chi ha affidato la riscossione all'Agenzia delle Entrate-Riscossione e chi svolge il servizio in forma diretta o attraverso concessionari diversi. Si darebbe altresì un impulso a utili forme di collaborazione tra Comuni, che possono contribuire ad incentivare gestioni più efficienti delle entrate e della riscossione.

Disciplina della TARI

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147, dopo il comma 683 è inserito il comma:

"683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, a decorrere dal 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari entro il 30 aprile di ciascun anno di riferimento."

Motivazione

Con tale emendamento si punta ad assicurare ai Comuni un più ordinato processo di deliberazione delle tariffe Tari, il cui termine viene fissato al 30 aprile di ciascun anno, anziché collegato alla data di deliberazione del bilancio di previsione.

Le tariffe Tari, infatti, devono essere aggiornate coerentemente ai piani finanziari di gestione dei rifiuti urbani predisposti ed inviati all'ente locale da parte del soggetto che svolge il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. L'impossibilità di acquisire

tempestivamente il piano finanziario di gestione ha spesso esposto i Comuni al rischio di non potere approvare per tempo le tariffe TARI (o non poterle compiutamente aggiornare).

La norma proposta, disgiungendo il termine di approvazione delle tariffe TARI da quello di approvazione del bilancio comunale, concede ai Comuni più tempo per la ricezione dei piani finanziari – la cui tempistica di acquisizione non è nella disponibilità dell'ente locale – e l'aggiornamento ed approvazione delle nuove tariffe TARI.

Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Articolo 3-bis

All'articolo 1, comma 919, della legge 30 dicembre 2018, n.145 è aggiunto il seguente periodo:

“Per le superfici pari o inferiori al metro quadrato le tariffe e i diritti di cui al precedente periodo possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 20 per cento”.

Motivazione

La proposta si rende necessaria per garantire uniformità alla disciplina relativa all'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni. L'attuale formulazione del comma 919, infatti, consente di procedere all'adeguamento tariffario nella misura massima del 50 per cento esclusivamente per le superfici superiori al metro quadrato, tralasciando di assicurare la medesima facoltà con riferimento a superfici espositive pari o inferiori al metro quadrato (è il caso, ad esempio, per quanto riguarda i diritti sulle pubbliche affissioni, del manifesto composto di un solo foglio 70 x 100 che è equivalente, quindi, a 0,7 mq). Il permanere di tale imperfezione normativa conduce, come è evidente, ad un doppio regime impositivo per cui l'adeguamento tariffario può avvenire solo nel caso di superfici superiori al metro quadrato, mentre per le restanti l'ente impositore è chiamato ad applicare tariffe ferme al secolo scorso.

Al fine di ovviare a tale illogica disparità, la presente proposta normativa consente, nel caso di superfici pari o inferiori al metro quadrato, di procedere all'adeguamento tariffario fino al massimo del 20 per cento, ripristinando una facoltà venuta meno a partire dal 2013 per effetto della norma che ha abrogato le disposizioni recate dall'articolo 11, co.10, della legge n. 449 del 1997, e dell'interpretazione costituzionalmente orientata della successiva norma di deroga (comma 739, art.1, della legge n. 208/2015) recata dalla sentenza della Corte Costituzionale n.15 del 2018.

Prelievo sul turismo temporaneo in aree storiche

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis

1. I comuni che non applicano il contributo di sbarco riservato ai territori delle isole minori di cui all'articolo 4, comma 3-bis del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, possono, con ordinanza del sindaco, individuare aree del centro storico o altre porzioni del territorio comunale a forte attrazione turistica, sulle quali attivare strumenti di controllo degli accessi, con facoltà di applicare una tariffa d'ingresso entro il limite giornaliero di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. La tariffa di cui al comma precedente non si applica ai cittadini residenti o domiciliati nel territorio comunale, ai minori, ai soggetti non residenti transitanti nelle aree assoggettate per motivi di lavoro, nonché, in caso di applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 o del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ai soggetti non residenti che prendono alloggio in strutture assoggettate ai prelievi indicati site nel medesimo comune.

3. La tariffa di cui al comma 1 e 2 è adottata mediante un regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con decorrenza comunque non antecedente al primo giorno del secondo mese successivo alla deliberazione medesima.

4. Il ministero dell'Economia e delle finanze può adottare provvedimenti per l'ulteriore specificazione delle modalità applicative del presente articolo.

Motivazione

La norma proposta introduce un prelievo di natura tariffaria sull'accesso ad aree comunali caratterizzate da forte attrazione turistica e da conseguente congestione ed aggravio di costi di gestione e manutenzione da parte del rispettivo Comune. Si tratta di un prelievo complementare all'imposta di soggiorno in quanto rivolto in particolare al turismo giornaliero che produce importanti aggravii per la gestione dei servizi e la manutenzione urbana, in assenza di significativi benefici per i bilanci comunali.

PERSONALE

Ripristino graduatorie per assunzioni dei educatori e insegnanti

All'articolo 33 sono apportate le seguenti modificazioni:

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. All'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto infine il seguente periodo "Restano ferme per gli Enti locali le previsioni di cui al comma 362".

Motivazione

In sede di conversione del Decreto legge n. 4/2019, è stata opportunamente prevista l'estensione della deroga contenuta al comma 366 della legge di Bilancio 2019, introdotta originariamente per il personale scolastico statale, anche al personale scolastico ed educativo degli enti locali. Ciò significa che le nuove graduatorie concorsuali per il personale educativo-scolastico potranno prevedere liste di personale idoneo ed essere utilizzate per lo scorrimento. Su questo punto però l'ANCI ha segnalato l'esigenza di ripristinare la facoltà di utilizzo, da parte dei Comuni, dell'estensione temporale delle graduatorie prevista al comma 362 della medesima Legge di Bilancio, al fine di garantire la continuità dei servizi educativo-scolastici nell'anno scolastico 2019/2020, tenuto conto dell'esigenza dei Comuni che dispongono di graduatorie risalenti a più di un triennio, che hanno oggi tempi eccessivamente ristretti per avviare nuove procedure di reclutamento.

Graduatorie concorsuali

Dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:

1. Anche al fine di procedere al reclutamento di personale per cessazioni non programmabili, in deroga all'articolo 1, commi 361 e 365 della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, gli enti locali hanno la facoltà di limitare nel bando dei concorsi il numero degli eventuali idonei in misura non superiore al venti per cento dei posti messi a concorso, con arrotondamento all'unità superiore.

Motivazione

La legge di bilancio per il 2019 ha previsto (comma 361) che le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche, banditi a partire dal 2019, possano essere utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso. L'ANCI ha subito evidenziato come questa previsione fosse destinata a determinare sia un aggravio di costi che un appesantimento procedurale per sopperire al fabbisogno di personale nei Comuni, in relazione a tutte quelle circostanze imprevedibili al momento dell'approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale, come ad esempio le mobilità verso altre amministrazioni, le dimissioni volontarie, o semplicemente il mancato superamento del periodo di prova da parte di un neo-assunto.

In sede di conversione del D.L. n. 4/2019 è stata inserita una modifica utile per gestire le eventuali vicende aleatorie che possono portare alla mancata costituzione o alla estinzione anticipate del rapporto di lavoro con i candidati dichiarati vincitori, nel limite di vigenza della graduatoria.

Tale soluzione tuttavia non consente di "scorrere" le graduatorie in tutti gli altri casi di fabbisogno emergente e non programmabile. Appare di conseguenza indispensabile un'ulteriore modifica normativa, attraverso la determinazione di una percentuale massima di idonei rispetto ai posti messi a concorso, fermo il limite temporale triennale di efficacia.

Mitigazione sanzioni assunzionali per il mancato rispetto di termini BDAP

All'articolo 33 sono apportate le seguenti modificazioni:

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. Al comma 904 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è aggiunto in fine il seguente periodo: “Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia.”

Motivazione

L'emendamento è finalizzato ad mitigare le sanzioni per il mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni a decorrere dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla BDAP. Nell'attuale quadro normativo il mero ritardo nella alimentazione della BDAP comporta il divieto assoluto di assunzione per un anno. La norma proposta, pur mantenendo i divieti assunzionali, permette le assunzioni a tempo determinato nei settori più sensibili.

Norme in materia di edilizia scolastica e antincendio

Aggiungere il seguente articolo

Disposizioni in materia di semplificazione delle procedure di affidamento degli interventi di messa in sicurezza degli edifici adibiti ad uso scolastico

1. Al fine di garantire la messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, gli enti locali, beneficiari di finanziamenti e contributi statali, possono avvalersi, limitatamente al triennio 2019-2021 e nell'ambito della programmazione triennale nazionale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, quanto agli acquisti di beni e servizi, di Consip S.p.A. e, quanto all'affidamento dei lavori di realizzazione, di Invitalia S.p.A, che sono tenute a pubblicare gli atti di gara entro 90 giorni dalla presentazione alle stesse, da parte degli enti locali, dei progetti definitivi.

2. Decorsi i 90 giorni di cui al comma 1, gli enti locali possono affidare tutti i lavori di cui al comma 1, anche di importo pari o superiore a 200.000,00 euro e fino alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante procedura negoziata con consultazione, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, di almeno quindici operatori economici ove esistenti, individuati, sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.

3. Gli edifici scolastici pubblici, oggetto di interventi di messa in sicurezza a valere su finanziamenti e contributi statali, mantengono la destinazione ad uso scolastico per almeno 5 anni dall'avvenuta ultimazione dei lavori.”.

Aggiungere il seguente articolo

Provvedimenti a seguito delle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici

All'esito delle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici adibiti ad uso scolastico, effettuate ai sensi dell'art. 20-bis del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 (per le zone a rischio sismico classificate 1 e 2) e dell'art. 2, c. 3, della O.P.C.M. 20 marzo 2003, n. 3274 (per tutte le zone a rischio sismico classificate da 1 a 4), ove gli indici di vulnerabilità del singolo edificio risultino inferiori alle soglie indicate dalle NTC 2018 per gli interventi di miglioramento e di adeguamento, ed in assenza della necessità di opere per come indicate dalla lettera a) alla lettera e) del paragrafo 8.4.3 delle stesse NTC, le modalità di calcolo dei tempi d'intervento sono stabilite con Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente norma. Fino all'adozione di tale Ordinanza, le Amministrazioni Pubbliche prendono a riferimento la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2007 e successive modifiche, integrazioni e circolari esplicative. Le stesse Amministrazioni Pubbliche, nel pianificare le opere, tengono conto dei tempi d'intervento come sopra calcolati, dei limiti imposti dall'effettiva disponibilità di risorse e possono quindi pianificare anche oltre i tempi della programmazione triennale dei lavori pubblici. Tutti gli interventi di cui è stata rilevata necessità sono inseriti nella programmazione

nazionale in materia di edilizia scolastica, ai sensi dell'articolo 20-bis, comma 3, del predetto decreto legge n. 8/2017. L'inserimento in tale programmazione esime gli enti proprietari dall'assumere provvedimenti d'urgenza, fatti salvi unicamente i casi nei quali tali interventi siano espressamente richiesti dalle verifiche di vulnerabilità o da altre verifiche statiche oppure, infine, quando il tempo d'intervento calcolato risulti uguale o inferiore a 2 anni.

Il valore del tempo d'intervento calcolato per ogni edificio scolastico viene utilizzato dalle Regioni tra i criteri per formare gli elenchi degli interventi da inserire nella programmazione regionale e nazionale.

Motivazione

Con la disposizione dell'art. 20-bis del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono state effettuate centinaia di verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici ad uso scolastico. Numerose altre verifiche sono in corso e, progressivamente, saranno sottoposti a verifica i 17.000 edifici che trovano collocazione nelle zone di rischio 1 e 2. Successivamente, le verifiche riguarderanno gli altri, circa 23.000 edifici.

La normativa vigente non è sufficientemente chiara nel descrivere i provvedimenti che devono essere assunti, ed in quali termini temporali, quando, come spesso di verifica, l'indice di vulnerabilità risulta inferiore ai parametri previsti come indici minimi da raggiungere in caso di miglioramento o adeguamento dell'edificio.

Risulta quindi necessario stabilire una modalità per definire i tempi d'intervento e la modalità d'inserimento nella programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica.

La norma non necessita di copertura finanziaria.

Aggiungere il seguente articolo:

Piano straordinario di interventi di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico

1. Al fine di garantire la sicurezza nelle scuole è definito un piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico.
2. Una quota parte del fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per un importo pari a euro 50 milioni di euro per l'anno 2019, euro 50 milioni per l'anno 2020, ed euro 50 milioni per l'anno 2021, è attribuita dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca agli enti locali per il finanziamento di interventi rientranti nel piano straordinario di cui al comma 1, in coerenza con la Programmazione triennale nazionale, per il periodo 2019-2021. È corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al predetto articolo 1, comma 95.
3. Nelle more dell'attuazione del piano straordinario di interventi di cui al comma 1, all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: "al 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti "al 31 dicembre 2021" e all'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: "al 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2019".

Relazione illustrativa

La proposta normativa, al fine di razionalizzare le procedure e garantire la sicurezza nelle scuole, intende definire un piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico. Tale piano straordinario, da attuare nel periodo 2019-2021, deve essere coerente con la programmazione triennale nazionale gestita dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il comma 3 prevede, poi, che nelle more dell'attuazione degli interventi del suddetto piano triennale, vengano differiti i termini in capo agli enti locali per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico e degli asili nido.

Relazione tecnica

Il piano triennale 2019-2021 di importo complessivo pari a 150 milioni è finanziato a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, mediante riduzione dello stesso per ciascuna delle annualità dal 2019 al 2021 di 50 milioni. La somma complessiva di 150 milioni prevista dalla norma viene, pertanto, decurtata dal corrispondente importo di investimento spettante al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per le medesime finalità di edilizia scolastica. Si rappresenta che la dotazione del fondo di cui trattasi da ripartire tra i Ministeri con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri è di 740 milioni di euro per l'anno 2019, di 1.260 milioni di euro per l'anno 2020, di 1.600 milioni di euro per l'anno 2021.

Il comma 3 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si limita a differire i termini a carico degli enti locali per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico e degli asili nido.

GARE GAS

Sblocca gare concessione del servizio di distribuzione del gas naturale con valorizzazione delle reti comunali e delle patrimoniali

Dopo l'articolo 25 è inserito il seguente articolo:

Articolo 25 bis

(Disposizioni in materia di affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale)

All'art. 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:

4-bis. Gli Enti locali e le società patrimoniali delle reti proprietari di una parte degli impianti degli ambiti territoriali minimi, definiti con Decreto ministeriale 19 gennaio 2011 e Decreto ministeriale 18 ottobre 2011 s.m.i., possono disporre l'alienazione al soggetto aggiudicatario del servizio dei beni patrimoniali in dotazione all'Ente locale o alla società patrimoniale, anche inserendola all'interno del bando di gara d'ambito di cui all'art. 9 del Regolamento di cui al Decreto Ministeriale 12 novembre 2012, n. 226 come modificato dal Regolamento di cui al Decreto Ministeriale 20 maggio 2015, n. 106 s.m.i.. Con riferimento ai cespiti di cui l'Ente ha disposto l'alienazione, il nuovo gestore corrisponde all'Ente locale o alla società patrimoniale una somma pari al valore di rimborso per gli impianti calcolato ai sensi dell'art. 5 e ss. del Regolamento di cui al Decreto Ministeriale 12 novembre 2012, n. 226, come modificato dal Regolamento di cui

al Decreto Ministeriale 20 maggio 2015, n. 106. Il valore di rimborso corrisposto è ritenuto idoneo ai fini dei riconoscimenti tariffari come valore delle immobilizzazioni di località ai sensi dell'art. 21 della RTDG approvata con delibera di AEEGSI n. 367/2014/R/GAS e s.m.i, indipendentemente se trattasi di gestore uscente o entrante, ai sensi di quanto previsto al punto 21.1 lett. a) della suddetta delibera.

Motivazione

Molti Comuni risultano essere ancora proprietari di reti e impianti per la distribuzione del gas naturale o di loro rilevanti porzioni. La proposta emendativa è volta quindi a prevedere una corretta metodologia di valutazione delle reti di proprietà comunale, equiparandola a quella prevista per i beni di proprietà dei gestori degli impianti, che definisca un congruo valore di cessione in coerenza con le previsioni normative dettate per la stima dei beni di proprietà dei gestori degli impianti, in relazione allo svolgimento delle prime gare d'ambito. Ciò al fine di evitare ingiuste penalizzazioni per i Comuni e per le società patrimoniali, proprietari, risolvendo così molteplici situazioni territoriali e dando impulso all'avvio della gare d'ambito, oggi in sostanziale stallo. In relazione alla valorizzazione dei propri assets, in numerosi casi i Comuni non sono in grado di produrre le evidenze contabili richieste dall'ARERA con riferimento a tutti i cespiti costituenti il patrimonio, per cui ne consegue l'impossibilità materiale per l'Ente locale di vedersi riconoscere la remunerazione prevista dal DM 226/2011 s.m.i.. Anche la procedura di valorizzazione su base parametrica proposta dal stessa Autorità presenta molti limiti procedurali ed attuativi per le amministrazioni e non può essere ritenuta soddisfacente per la tutela del patrimonio pubblico dell'Ente locale, soprattutto nei casi di valori definiti d'ufficio, senza oggettivi riferimenti alla specifica realtà o nulli.

Sblocca gare concessione del servizio di distribuzione del gas naturale con il riconoscimento della quota di ammortamento annuale agli enti Locali e società patrimoniali proprietarie di tutto o parte degli impianti

Dopo l'articolo 25 è inserito il seguente articolo:

Articolo 25 bis

(Disposizioni in materia di affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale)

All'articolo 8, del Regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale, 12 novembre 2011, n. 226 come modificato dal Regolamento di cui al Decreto Ministeriale 20 maggio 2015, n. 106, alla fine del comma 3, sono inserite le seguenti parole: "nonché corrisponde annualmente ai succitati soggetti proprietari degli impianti la relativa quota di ammortamento annuale".

Motivazione

E' assolutamente necessario il riconoscimento tariffario dell'ammortamento della rete di proprietà comunale e delle società patrimoniali, non previsto dal dm 226/2011, e che tale elemento sia corrisposto annualmente ai Comuni o alle società patrimoniali. L'Autorità di settore (ARERA) con Delibera 571/2014 aveva proposto una modifica del contratto di servizio tipo prevedendo l'inserimento del riconoscimento della quota di ammortamento, ancorchè al termine dei 12 anni di concessione. Tale elemento, essenziali per gli enti locali e le loro società patrimoniali proprietari degli impianti, inspiegabilmente non era stato approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico, impedendone, di fatto, l'applicazione. Il mancato riconoscimento ai Comuni e società patrimoniali, proprietari delle

reti è assolutamente ingiustificato e costituisce un vulnus per gli assets pubblici con un effetto negativo sia in termini di disponibilità di risorse, che vengono sottratte ai Comuni lasciandole nella disponibilità dei gestori fino alla scadenza della concessione sia rispetto alla remunerazione del capitale investito. Pertanto la proposta emendativa è essenziale per risolvere tale problematica.

Articolo 30 Contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile

All'art. 30, comma 1, dopo le parole "Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" aggiungere le parole "sentita la Conferenza Stato-Città"

All'art. 30, comma 4, lettera a), sopprimere le parole "non abbiano già ottenuto un finanziamento" con le seguenti parole "non abbiano già rendicontato il 100% dell'intervento su un finanziamento".

Motivazione

E' necessario che il decreto attuativo MISE che stabilisce i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi, da emanarsi entro 20 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, sia condiviso con l'ANCI e i Comuni dal momento che potrebbe essere opportuno chiarire quali interventi sono già in atto. Inoltre è importante comprendere anche il patrimonio pubblico di uso pubblico (chiarendone nel decreto il perimetro) tra la spesa ammissibile e con quali modalità interventi che beneficiano di altri fondi pubblici possano essere ricompresi da quelli oggetto del sostegno.

Art. 43 Semplificazione degli adempimenti per la gestione degli enti del Terzo settore

All'articolo 43, comma 1, lett. c), punto b) ovunque ricorrano le parole "sei anni" sostituirle con le parole "tre anni".

Motivazione

L'emendamento proposto interviene sulla modifica normativa alla Legge n. 3/2019, c.d. "Spazza Corrotti". Tale Legge, infatti, equipara, in tema di obblighi di trasparenza, le fondazioni, le associazioni, i comitati ai partiti e movimenti politici, prevedendo che gli enti che hanno nei propri organi direttivi una o più persone che hanno occupato incarichi politici nazionali o locali nei 10 anni precedenti, sono tenute ad obblighi di trasparenza e di certificazione dei propri bilanci. Tali obblighi riguardano tutte le associazioni, anche le più semplici come ad esempio le pro loco, le bocciofile, l'associazione dei donatori di sangue, le società sportive dilettantistiche, risultando del tutto sproporzionati rispetto alle dimensioni e all'attività stessa dei vari enti ed organismi e in taluni casi così costosi da mettere in difficoltà la loro stessa sopravvivenza.

La proposta emendativa ha, dunque, la finalità di salvaguardare la vita associativa delle comunità locali e l'operato delle numerose associazioni, fondazioni e comitati presenti sul territorio che svolgono, per la maggior parte, attività di volontariato e che ben poco hanno a che fare con i partiti e i movimenti politici. Si propone, pertanto, di ridurre da sei a tre anni il periodo di tempo in cui i componenti delle fondazioni, associazioni o comitati abbiano ricoperto incarichi di governo a livello nazionale, regionale o locale o siano stati titolari di cariche elettive, al fine di evitare di preservare il principio di potersi candidare alle competizioni elettorali senza il timore di arrecare aggravii agli enti in cui si ricoprono ruoli di responsabilità.